



# CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 2 Servizi alla Persona

UFFICIO Attività Produttive

## ORDINANZA Numero 1

**Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10 - DEROGA PER FALO' TRADIZIONALI DELL'EPIFANIA 2025**

### IL SINDACO

Visto:

- Che il D.M. 02.04.2002 n. 60 ha fissato i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Che il D. Lgs. 155/2012 ha fissato il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM2.5, per i quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- Che il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, in particolare l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" ha precisato le disposizioni in merito alle pratiche agricole nelle aree soggette a superamenti dei valori di PM10 nell'aria;
- Che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, con successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- Che il Comune di Castelfranco Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, era inserito nelle "zone A" per i parametri relativi alle polveri sottili (PM10) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle "zone B" per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2);
- Che in base all'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1855/2020 e realizzato da Arpav in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 155/2010 il Comune di Castelfranco Veneto rientra in zona IT0522 "Pianura" e non fa parte di agglomerati;

Visto che la Regione Veneto:

- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 del 23 febbraio 2015 ha dato "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2025-01-02 - 0000089

6 bis del D.Lgs. 152/2006” sul divieto di combustioni all’aperto durante tutto il periodo invernale;

- Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l’Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito “l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, c.d. “Accordo Padano” e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 ha demandato ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza Regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 ha approvato il “pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea”;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 24 luglio 2024 ha esteso la validità delle misure già deliberate fino alla approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 2 maggio 2024;

Richiamate:

- la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 3 ottobre 2024 durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell’aria dell’ultimo anno che confermano l’andamento medio degli anni passati, con qualche miglioramento dei dati relativi alle concentrazioni di PM10, in particolare nel numero di superamenti/anno, pur mantenendo lo sfioramento del limite di legge, ed è stato confermato il pacchetto di misure straordinarie disposto dalla Regione Veneto;
- la seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 26 ottobre 2023 durante la quale si è discusso sull’eventuale deroga sindacale al divieto di falò tradizionali e si è deciso di definire alcune limitazioni da recepire, fatto salvo il potere discrezionale di ciascun sindaco, nelle ordinanze di deroga e in particolare di seguire le seguenti raccomandazioni:
  - le dimensioni della pira saranno al massimo di 4 m di altezza e con un diametro alla base non superiore a 3 m;
  - il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;
  - è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma, né rifiuti;
  - gli eventi si concluderanno entro le ore 23 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;

Richiamata altresì l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 4 ottobre 2024 “MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA ED IL CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LOCALE DA PM 10 - DEROGA PER FALÒ TRADIZIONALI DELL’EPIFANIA 2025 con la quale si recepiscono le misure previste dall’Accordo Padano applicabili al territorio comunale e si stabilisce il divieto di accensione di falò all’aperto per la stagione invernale, fino al 30 aprile 2025;

Dato atto che in tale Ordinanza si rinvia ad un successivo provvedimento la regolamentazione della accensione dei falò tradizionali dell’Epifania, cosiddetti “Panevin”;

Visto che tali manifestazioni sono occasione di aggregazione per i cittadini e di memoria popolare e che questa Amministrazione intende promuovere e sostenere questo tipo di eventi, favorendo le Associazioni di Quartiere, Frazionali o Parrocchiali che le propongono;

Ricordato che i falò dovranno rispettare anche le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. 246 del 30.01.2013;

Ritenuto pertanto di disporre la deroga al divieto di bruciature all'aperto per il periodo dei tradizionali falò dell'Epifania, dal 4 al 6 gennaio 2025, per consentire la realizzazione di queste manifestazioni a cura delle sole Associazioni Frazionali e di Quartiere e Parrocchiali, legalmente costituite;

Visti:

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

#### ORDINA

1. **In deroga all'Ordinanza n. 12 del 04.10.2024 sono ammessi i falò tradizionali all'aperto nel periodo dal 4 al 6 gennaio 2025** compreso, realizzati esclusivamente dalle Associazioni Frazionali, di Quartiere o Parrocchiali legalmente costituite;
2. **I falò dovranno essere realizzati secondo le indicazioni della Questura di Treviso** riportate nella nota n. 246/2013, e le **raccomandazioni definite nella seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 26 ottobre 2023**; in particolare si prescrive che:
  - Le pire dovranno avere altezza massima del cumulo di 4 (quattro) metri e diametro massimo alla base di 3 (tre) metri;
  - è consentito esclusivamente l'utilizzo di ramaglie e legno vergine secchi a basso contenuto di umidità per limitare la fumosità e privi di fogliame e/o aghi verdi;
  - è tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma, né rifiuti;
  - gli eventi si concluderanno entro le ore 23 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione.
3. di dare atto che il presente provvedimento è influente per la spesa.
4. di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto opportuno o necessario per l'esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell'art. 61 dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2025-01-02 - 0000089

## AVVISA

### A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, non autorizzate, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;
- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

## DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Visto: Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

Li, 02/01/2025

IL SINDACO  
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Marcon in data 02/01/2025

C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2025-01-02 - 0000089